



Titolo

Processo sportivo in genere – rimessione in termini per errore scusabile – carattere eccezionale

Descrizione

Il comma 5 dell'art. 50 CGS FIGC consente *“agli organi di giustizia sportiva [di] rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”*. Si tratta di una disposizione che ripete quella dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 37 cod. proc. amm. e fa leva sulla non imputabilità del mancato rispetto di un termine perentorio (Corte fed. app., Sez. un., n. 33/2020-2021; Corte fed. app., Sez. un., n. 32/2020-2021). È giurisprudenza costante che la norma abbia carattere eccezionale e sia di stretta interpretazione, perché deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione e un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa implica può compromettere il principio di parità delle parti (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22; Cons. St., Ad. Plen., 19 novembre 2014, n. 33; e da ultimo: Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2023, n. 7451; Cons. Stato, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8889; Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872, Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344). Ad ogni modo, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 2023, n. 19384). (CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025)

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0026/CFA/2024-2025/G

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 50, comma 5, CGS; art. 153, secondo comma, CPC; art. 37 CPA

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0026 CFA del 6 settembre 2024 (Parma Calcio 1913 srl/Lega Nazionale Professionisti Serie A)